

ACC

10000/142/787

SUST
DEC.

787

SUSPENSION OF STATUTE OF LIMITATIONS, ETC.
DEC. 1943 - APR. 1944



PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO
FEDERAZIONE DELL'URBE

IL COMMISSARIO FEDERALE

FILE CLOSED 28 Apr11 1944.

TRANSLATION.

Royal Decree-Law No.1, 3 January 1944.

Rules with regard to the suspension of the period of prescription, limitation bar and judicial action.

VICTOR EMANUEL III
ETC.

Ref: R.D.L. 2071 15 November 1925 converted into law No.562
March 1926.

"	Law No.	890	9	July	1940
"	"	891	9	"	1940
"	"	924	9	"	1940
"	"	683	4	"	1941

R.D.L. " 87 19 January 1942

Notice by Chief of Army 2 October 1943

R. D.L. No. 2/B30 October 1943

R.D.L. " 5/B 10 November 1943

Art.18 of Law No.129, 19 January 1939

Being to existence of the present emergency due to the war
etc. etc.

ART.1

The course of the period of prescription shall be suspended by law until 31 December 1944.

The time limit for any final notice as set out by statute or by private treaty to create a bar against any action acceptance or any right whatsoever shall also be suspended until the aforesaid date whenever performance is impossible owing to the present state of war.

Such suspension may be declared automatically.

ART.2

The suspension specified in Art. 1 shall be binding even for terms set out as statutes of limitation in tax laws. The terms relating to the payment of taxes are not suspended save only when the taxpayer can show that he was absolutely unable

ART.1

The course of the period of prescription shall be suspended by law until 31 December 1944.

The time limit for any final notice as set out by statute or by private treaty to create a bar against any action acceptance or any right whatsoever shall also be suspended until the aforesaid date whenever performance is impossible owing to the present state of war.

Such suspension may be declared automatically.

ART.2

The suspension specified in Art. 1 shall be binding even for terms set out as statutes of limitation in tax laws. The terms relating to the payment of taxes are not suspended save only when the taxpayer can show that he was absolutely unable to fulfill his obligations owing to the fact that at the expiration of the term he was living in a locality occupied by the enemy or in a locality where mail and railway communication had been interrupted or because the payment of the tax had to be made in such an area.

ART.3

Apart from those cases specified in the foregoing article the course of any judicial, civil or administration trial or of any trial concerning a question of taxation may be suspended when it is shown that one of the parties concerned resides in an area of the national territory not yet freed.

The suspension specified in this article can also be ordered

27
automatically by the judge or by the competent administrative authorities and shall be final.

ART. 4

Whenever suspension of proceedings is not so declared automatically application should be made to the judicial or competent administrative authority, who shall state its decision at the foot of the application.

Application may also be made orally to the court in which case the decision shall be entered in the record.

Such decisions are final.

The same procedure shall be followed in the case of an application for suspension of the legal period of limitation.

ART. 5

The offices concerned shall keep a special registrar of all proceedings initiated as a consequence of the foregoing articles.

ART. 6

No change is made in the regulations contained in Law No. 890 9th July 1940, R.D.L. No. 87, 19 January 1942 and Law No. 924, 9 July 1940.

ART. 7

The period for renewal of mortgage terms acquired either automatically or on the application of one party shall be extended in every case until 31st December 1944.

ART. 8

The regulation in this decree concerning the suspension of prescription of the period of limitation and of the period for the renewal of mortgages shall have effect as from 8th September 1943

ART. 9

This decree shall come into force on the day following its

1 6 7 2

No change is made in the regulations contained in Law No. 890 9th July 1940, R.D.L. No.87, 19 January 1942 and Law No.924, 9 July 1940.

ART. 7

The period for renewal of mortgage terms acquired either automatically or on the application of one party shall be extended in every case until 31st December 1944.

ART. 8

The regulation in this decree concerning the suspension of prescription of the period of limitation and of the period for the renewal of mortgages shall have effect as from 8th September 1943

ART. 9

This decree shall come into force on the day following its publication in the official Gazette of the Kingdom- Special Series, - and shall be presented to the legislation assembly for conversion into law.

The Chief of Government is authorized to present the relative draft of the law.
We order etc.

4126

26

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

OGGETTO : Sospensione delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

N. 828 Sez.1

Napoli 28 Aprile 1944

AL GOVERNO MILITARE ALLEATO
(Divisione Legale)

N A P O L I

Rivolgiamo vivissima preghiera a codesto On. Comando affinché, aderendo alla proposta da noi rassegnata con nota 7 marzo u.s., n.828, voglia compiacersi sollecitare la modificazione dell'art.3 dell'Ordinanza 17 febbraio p.p., concernente la sospensione dei termini.

Con deferente ossequio.

IL PROCURATORE GENERALE

IL PRIMO PRESIDENTE

30

PRI PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO
DI NAPOLI

OGGETTO : Sospensione delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

N. 828

7 marzo 1944.

Alligati 1

AL GOVERNO MILITARE ALLEATO
(Divisione Legale)

N A P O L I

Ci preghiamo informare codesto On. Comando che, ieri, in concorso del Presidente del Tribunale, del Capo dell'ufficio del Pubblico Ministero, del Consigliere Pretore e del Prof. Claudio Ferri, in rappresentanza della classe Forense, fu preso in esame il R. Decreto-Legge 3 gennaio 1944, n. 1, del Ministero Badoglio, concernente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali, tenendo presente l'Ordinanza 17 febbraio corrente anno del Colonello Follister. Fummo tutti concordi nel riconoscere ed affermare che le norme contenute nel Decreto Badoglio si trovano sostanzialmente nell'ordinanza succennata; però fummo anche di accordo che, solo per evitare equivoche interpretazioni, e, quindi, cavilli giuridici, sia il caso di ampliare, in modo che sia più precisa e non dia luogo a dubbi, la dizione dell'art. 3 della citata ordinanza, chiarendo e specificando che la sospensione dei termini abbia luogo com'è detto nel Decreto Badoglio, quando sussiste la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra, e ch'essa può essere dichiarata anche di ufficio.

Proponiamo, quindi, che il detto art. 3 sia così formulato:

"Tutti i termini di prescrizione e di decadenza, comunque stabiliti da qualsiasi legge, anche in materia penale e finanziaria, nonché quelli convenzionali, e in corso alla data del 1° ottobre 1943, sono sospesi fino a nuova disposizione quando sussiste la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra.

"La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

"Tutti i termini relative alle impugnazioni, innanzi la Corte

(pto)

"di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rimangono sospesi fino a quando non saranno emanate provvedimenti per lo svolgimento dei relativi giudizi".
Con deferente ossequio.

IL PROCURATORE GENERALE
f/to Minervini

IL PRIMO PRESIDENTE
F/to Libonati

24

ORDER FOR TEMPORARY AMENDMENTS TO CIVIL AND PENAL
PROCEDURE.

IN virtue of the authority vested in me, I, THE LORD FORESTER, Lieutenant Colonel, Royal Horse Guards, Acting Regional Civil Affairs Officer, Region III, do hereby ORDER as follows:

ARTICLE. I. The Procuratore del Re shall have the right to order that an accused whether under arrest or at liberty be brought before the Court without further investigation, as set forth in Articles 502 to 505 of the C.P.P. and he shall not be bound by the provisions specified in Article 502 in connection with legal delays.

ARTICLE. II. The course of prescription in regard to the entries to be effected in the mortgage register is suspended from 1st October 1943 until further notice.

ARTICLE. III. The course of prescription in civil, penal and financial actions already started on 1st October 1943 is hereby suspended and legal terms extended until further notice.
All other terms in connection with cases of the competence of the Corte di Cassazione, Council of State, Court of Accounts and the High Court of Public Water Supply, are hereby suspended until new regulations have been instituted to re-organise such procedure.

ARTICLE. IV. In civil actions when the absence of one or both parties is due to the fact that no summons can be served on them, or if appearance cannot be entered owing to the present new conditions, a special curator may be appointed to represent the absent party or parties under the provisions of Articles 78, 79 and 80 of the Code of Civil Procedure, whenever such absence would be prejudicial to the party or parties concerned.

ARTICLE. V. In all cases where the law provides that judicial decisions or other notices be published in the Official Gazette or the Official Bulletin of the Province, such publication will be made in the local newspaper two days in succession.

This ORDER will take effect throughout the occupied territory of Region III.

Dated February 1944.

THE LORD FORESTER.
Lieutenant Colonel, Royal
Horse Guards, Acting Regional
Civil Affairs Officer.

ORDINANZE PER LE TEMPORANEE MODIFICHE DEI C. C. CIVILI E
PENALI DI PROCEDURA.

8/42

IN virtù della autorità da me investita, Io, THE LORD FORESTER, Tenente Colonnello, Royal Horse Guards, Ufficiale Provvisorio, dell'Ufficio Affari Civili, Regione III, ORDINO come segue:

- ARTICLE. I. Del giudizio direttissimo, di che agli Art. 502 a 505 C.P.P., può il Procuratore del Re, avvalersi anche se gli imputati o qualcuno fra essi, sia libero e senza tener conto del termine dell'arresto indicato nell'art. 502.
- ARTICLE. II. Dal 1 Ottobre 1943, deve ritenersi sospeso il corso della prescrizione delle iscrizioni ipotecarie, e ciò sino a nuova disposizione.
- ARTICLE. III. Tutti i termini di prescrizione e di decadenza, comunque stabiliti da qualsiasi legge, anche in materia penale o finanziaria, nonchè quelli convenzionali e in corso alla data del 1 Ottobre 1943, sono sospesi sino a nuova disposizione. Tutti i termini relativi alle impugnazioni innanzi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rimangono sospesi sino a quando non saranno emanati i provvedimenti per lo svolgimento dei relativi giudizi.
- ARTICLE. IV. Nei casi urgenti, in cui ritardo possa produrre pregiudizio, potrà provvedersi con le forme stabilite negli Art. 78, 79 ed 80 del Codice di Procedura Civile, alla nomina di un curatore speciale, in rappresentanza della parte che non possa essere citata o che non possa provvedere alla sua difesa per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.
- ARTICLE. V. Nei casi, in cui, per disposizioni di qualsiasi legge, si dovessero eseguire delle pubblicazioni nella "Gazzetta Ufficiale", o nel Bollettino Ufficiale della Provincia, sarà invece pubblicato un estratto dell'atto per due

giorni nel giornale locale.

Questo ORDINE, entra in effetto per tutti i territori occupati dalla Regione III.

DATA 17

Febbraio 1944.

FIRMATO

FORESTER.

THE LORD FORESTER.
Lieutenant Colonel, Royal
Horse Guards, Acting Regional
Ufficio Affari Civili.

9/4/44

23

To Chd.

According to their minute the Finance & Com are desirous of implementation, but it should be noted that

Under the RSh. in the matter of taxes, the payment is suspended in 3 cases only and not generally as "arising out of the war". viz -

1. Impossibility to pay tax when due by reason of being in enemy occupied territory.
2. Or in a location where postal or rail communications were cut.
3. Because the subject matter of the tax is situated in such localities.

A.R. Thackral

of 47
TRANSLATION

Cases of the Ministry of Finance

ART/gmf

52

The AMG Order, Region 3 dated 17.2.1944 concerns the suspension, for an indefinite period, of the terms of prescription and the statutory limitations provided for by existing laws in penal, civil, administrative and financial matters, as well as those of a contractual nature current at 1 Oct. 1943.

By the effect of such provisions all the time limits prescribed by the laws regulating the above said matters have been practically abolished; in the domain of finance, however, the tax payers have the option of awaiting the new term which will be fixed before returns are made by the taxpayer in answer to ascertainment for assessment.

As a consequence, in so far as concerns the ascertainment for assessment, the action of the officials is deprived of all practical effect.

The R.D.L. of 3 Jan. 1944, on the contrary is of more restricted scope.

The terms of prescription are suspended as of right until 31 Dec. 1944.

Equal suspension is provided for in the case of peremptory time limits (actions statute barred; exceptions or any rights whatsoever) both legal and contractual, on condition, however that the impossibility of observing them for causes arising from the present state of war subsists.

The provisions also extend to the taxation laws and to the action of ascertainment by the officials which is not entirely limited as under the AMG order.

The said action is only suspended in cases in which the taxpayer finds himself in a position of inability to respect the time limits for causes arising from the present state of war.

21

IMPOSTE DIRETTE.-

L'ordinanza dell'A.M.G., Regione III, in data 17.2.1944, riguarda la sospensione, a tempo indeterminato, di tutti i termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi vigenti in materia penale, civile, amministrativa e finanziaria, nonché quelli di natura convenzionale in corso alla data del 1 ottobre 1943.

Per effetto di tale disposizione, tutti i termini previsti dalle leggi che regolano le suddette materie vengono praticamente aboliti; nel campo finanziario, perciò, i contribuenti hanno la facoltà di attendere il nuovo termine che sarà fissato prima di rispondere agli accertamenti dei tributi.

Di conseguenza, l'azione degli uffici, per quanto riguarda gli accertamenti, resta, nella pratica attuazione priva di ogni effetto.

Il R.D.L. 3 gennaio 1944, n. 1, invece, è di portata più limitata.

I termini di prescrizione sono sospesi di diritto fino al 31 dicembre 1944.

Uguale sospensione è prevista per i termini perentorii (decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi) legali e convenzionali, alla condizione, però, che sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

Il provvedimento si estende pure alle leggi tributarie e l'azione accertatrice degli uffici, non viene interamente limitata, come nell'ordinanza dell'A.M.G.-

Detta azione è sospesa nel solo caso in cui il contribuente venga a trovarsi nella impossibilità di osservare i termini per causa dipendente dall'attuale stato di guerra.

COPLA

ORDINANZE PER LE TEMPORANEE MODIFICHE DEI CODICI CIVILI E PENALI DI PROCEDURA.

In virtù della autorità da me investita, io The Lord Forester, Tenente Colonnello, Royal Horse Guards, Ufficiale Provvisorio dell'Ufficio Affari Civili, Regione III Ordine come segue;

Articolo I

Del giudizio direttissimo di che agli Art. 502 e 505 C.P.P. può il Procuratore del Re avvalersi anche se gli imputati o qualcuno fra essi sia libero e senza tener conto del termine dell'arresto indicato nell'art. 502.

Articolo II

Dal 1° ottobre 1943 deve ritenersi sospesa il corso delle prescrizioni delle iscrizioni ipotecarie e ciò sino a nuova disposizione.

Articolo III

Tutti i termini di prescrizione e di decadenza comunque stabiliti da qualsiasi legge anche in materia penale e finanziaria, nonché quelli convenzionali e in corso alla data del 1° ottobre 1943, sono sospesi sino a nuova disposizione.

Tutti i termini relativi alle impugnazioni innanzi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche rimangono sospesi sino a quando non saranno emanati i provvedimenti per lo svolgimento dei relativi giudizi.

Art. IV

Nei casi urgenti il cui ritardo possa produrre pregiudizio, potrà provvedersi con le forme stabilite negli art. 78, 79 e 80 del Codice di Procedura Civile alla nomina di un curatore speciale, in rappresentanza della parte che non possa essere citata e che non possa provvedere alla sua difesa per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Art. V

Nei casi in cui, per disposizioni di qualsiasi legge, si dovessero eseguire delle pubblicazioni nella "Gazzetta Ufficiale" e nel Bollettino Ufficiale della Provincia sarà invece pubblicato un estratto dell'atto per due giorni nel giornale locale.

Questo ordine entra in effetto per tutti i territori occupati dalla Regione III.

Data 17 febbraio 1944

F. TO FORESTER

TO CLO Legal Subcommittee HQ ACC

FROM HQ A.M.G. Region 5

SUBJECT Suspension of terms of prescription and other legal terms

REF H5/511/17

DATE 14 March 1944

4113

45
19

40

36,333

1 Your letter ACC/4113/L of 28 Feb. and the Italian RD Law 3 Jan. 1944 No 1 have been considered.

2 The difference in the treatment of tax laws between the the solution adopted by A.M.G. in other regions and that contained in the present decree is appreciated.

3 It may be pointed out, however, that up to the present time no orders have been published in Region 5 on this subject. Strenuous efforts have been made in Forlì and Camerobasso provinces to improve the collection of taxes. Both these provinces are affected by the interruption of rail and postal communications mentioned in Article II of the decree and from a disciplinary, quite apart from a financial, point of view, it would appear undesirable to provide loopholes which would impede this collection.

4 Subject to the foregoing there is no objection from this region to the proposed republication of the decree.

For Regional Commissioner

W. E. Behrens

21

W. E. Behrens
Lt. Col.
P.M.O.

This criticism is
not justified & is
refuted in the Memo
of Gen. of Fin. (48) H.

Copy to P.M.O.

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL DIVISION
APO 394, U.S. Army

JWC/mo
3/6084/L

9 March 1944

Subject: Amendments to Italian C.P.C.
To : C.L.O. Legal Sub-Commission, A.C.C.
From : R.L.O., Region 3, A.C.C.

1. Enclosed here with is a letter from the First President of the Court of Appeals and the Procuratore Generale concerning the above subject.
2. Transmitted for your information and comment .

John W. Chapman
JOHN W. CHAPMAN,
Lt.Col., J.A.G.D.,
Reg. Legal Officer.

19

Encl:-
1 letter.

MILITA



PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI

R 6083

Risposta a nota del di

N.

Dir.

OGGETTO : Sospensione delle prescrizioni, dei termini di
decadenza e dei termini processuali.

N. 828 Ser. I.

Napoli, 7 marzo
XXXXX

1944.

Alligati

AL GOVERNO MILITARE ALLEATO
(Divisione Legale)

N A P O L I

Ci preghiamo informare codesto On. Comando che, ieri, in concorso del Presidente del Tribunale, del Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero, del Consigliere Pretore e del Prof. Claudio Ferri, in rappresentanza della Classe Forense, fu preso in esame il R. Decreto-Legge 3 gennaio 1944, n. 1, del Ministero Badoglio, concernente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali, tenendo presente l'Ordinanza 17 febbraio corrente anno del Colonnello Follster.

Fummo tutti concordi nel riconoscere ed affermare che le norme contenute nel Decreto Badoglio si trovano sostanzialmente nell'ordinanza succennata; però fummo anche di accordo che, solo per evitare equivoche interpretazioni, e, quindi, cavilli giuridici, sia il caso di ampliare, in modo che sia più precisa e non dia luogo a dubbi, la dizione dell'art. 3 della citata ordinanza, chiarendo e specificando che la sospensione dei termini abbia luogo com'è detto nel Decreto Badoglio, quando sussiste la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra, e ch'essa può essere dichiarata anche di ufficio.

Proponiamo, quindi, che il detto art. 3 sia così formulato:

"Tutti i termini di prescrizione e di decadenza, comunque
"stabiliti da qualsiasi legge, anche in materia penale e finan-
"ziaria, nonché quelli convenzionali, e in corso alla data del

./.

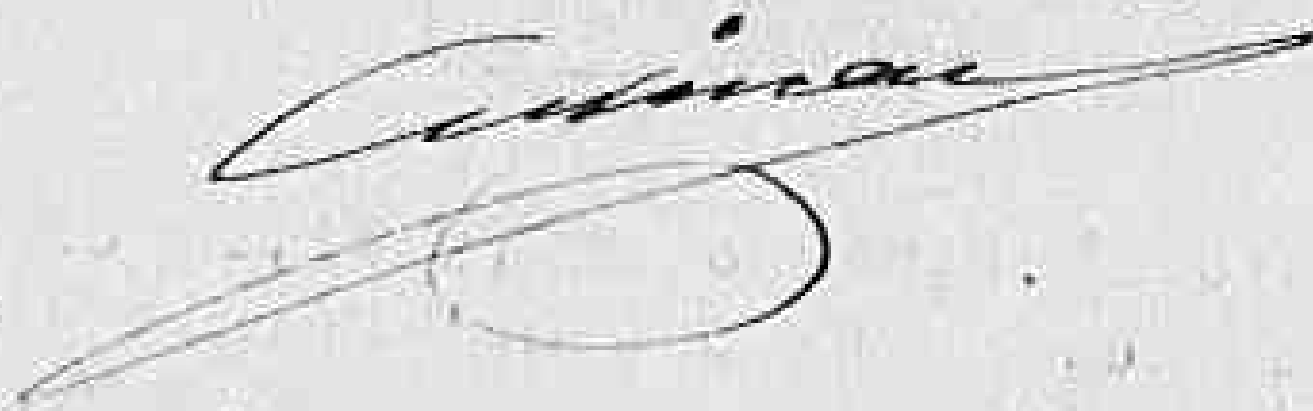
"1° ottobre 1943, sono sospesi fino a nuova disposizione, quando sussiste la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra.

"La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

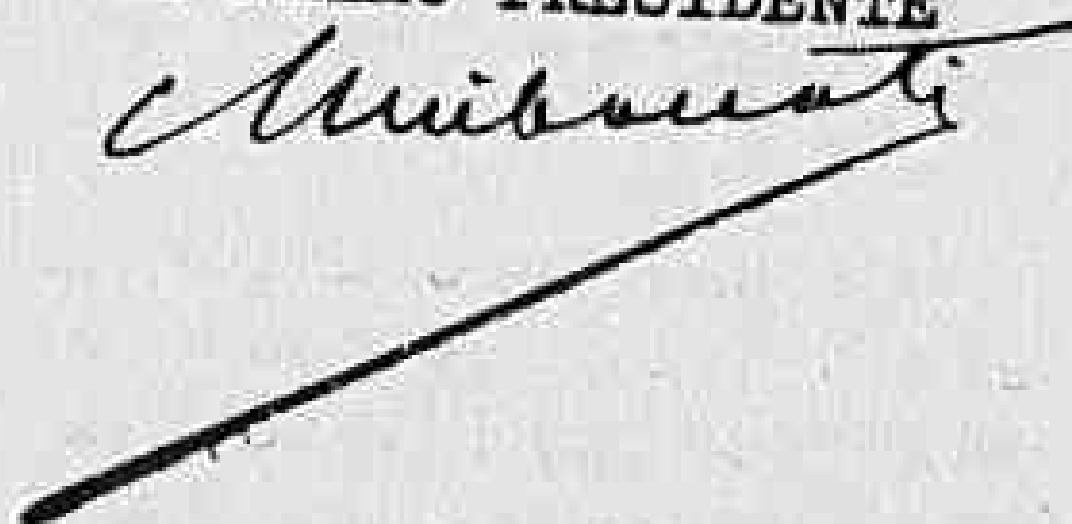
"Tutti i termini relativi alle impugnazioni innanzi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rimangono sospesi fino a quando non saranno emanati provvedimenti per lo svolgimento dei relativi giudizi".

Con deferente ossequio.

IL PROCURATORE GENERALE



IL PRIMO PRESIDENTE



HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED MILITARY GOVERNMENT
A.P.O. 394, U.S. Army

RMCC/oa
3/6084/L

2 February 1944

Subject: Temporary amendments to Civil and Penal procedure.
Italian Law.

To : Main Hq. ACC

1. Inquiry has been made by the President of the Tribunale of Avellino regarding Section 2964, Codice Civile, which provides in substance that rights not exercised within a specific time are lost unless otherwise provided in some other provision of Italian Law. The specific question raised is whether, in computing the time within which such rights should be exercised, the court may disregard: a. the period during which the courts could not function on account of bombardments (in Avellino from 14 September 1943 to 3 October 1943); and/or

b. the period during which the courts were closed by reason of Article IV of Proclamation No.1.

It appears that there are different views held by various judges and lawyers as to the correct decision of the specific question.

2. This question has been studied by the officer assigned by this division in charge of Italian courts. This officer recommends the promulgation by this headquarters of an order making certain temporary amendments to civil penal procedure. A copy of the proposed order is inclosed. It appears from the study prepared by Major Holt of this division that similar temporary amendments have been adopted in Sicily and in Region II.

3. As this matter is one in which uniformity throughout the occupied territory would appear to be desirable it is requested that this headquarters be advised: a. whether an order covering the question should be issued by this

headquarters, and

b. if it is determined that such an order should be issued, whether the form of order submitted is appropriate.

For the Regional Civil Affairs Officer

Douglas N. Batson
DOUGLAS N. BATSON
1st Lt., C.M.P.,
Actg. Asst. Adj. Gen.

1 Incl.
draft proposed order.

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

ES/gmf

14
45

ACC/4113/L

28 February 1944.

SUBJECT: Suspension of terms of prescription and other legal terms.

TO : RLO (thru RC) Region 5.

1. This Subcommittee in agreement with the Italian Ministry of Justice proposes to republish the enclosed R.D. Law 3 Jan 44, No. 1 in all Regions, with a slight modification of Art. 3. The words "non libera" in first paragraph of this Article will be replaced by the words "occupata dal nemico".
2. Enclosed also a Memorandum which might be of some use to you.
3. Please let me have your opinion on the proposed republication at your earliest convenience.

G. C. HANNAFORD, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

15

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION.
LEGAL SUB-COMMISSION.
AEO 394.

25th February, 1944.

REFERENCE : ACO/1111/L.
SUBJECT : Suspension of terms of prescription & other legal terms.
TO : R.I.O. (thru Regional Commissioner) Region 5.

1. This Sub-Commission in agreement with the Italian Ministry of Justice proposes to republish the enclosed R. D. Law 3 Jan 44, No. 1 in all Regions, with a slight modification of Art. 3. The words "non libera" in first paragraph of this Article will be replaced by the words "occupata dal nemico". In Region 5 this decree would replace the Regional Order recently published on same subject.

2. Enclosed also a Memorandum which might be of some use to you.

3. Please let me have your opinion on the proposed republication at your earliest convenience.

G. G. RAINFORD.
Major,
Officer i/c Italian Section,
for Chief Legal Officer.

ES/wcv.

16

Copy to :- Major Palmieri (on T.D. with R.I.O. Region 5)

MEMO FOR MAJOR TRACKER.

Basic Difference between the A.M.G. Temporary Amendments to Civil and Penal Procedure (as enacted in Region I, II, proposed in Region III) and the Italian Legislation on this Subject (RDL 3 Jan 1944 No.1).

1. Suspension of prescription terms and other peremptory terms.

- (a) The A.M.G. orders simply suspend both the prescription terms and other peremptory terms.
- (b) The Italian law :-
- (i) Suspends the prescription terms by force of law as do the A.M.G. orders.
 - (ii) Provides for suspension of other peremptory terms only if there is an impossibility arising out of conditions of war which prevents the performance of the acts required to interrupt the course of the terms. However, if such impossibility is present it will be considered by the Court of its own motion.

2. Terms established by taxation laws.

- (a) The terms of financial laws do not enjoy special treatment under the A.M.G. solution of the problem.
- (b) The Italian law (Art.2) applies general rules for suspension to tax laws but provides for an exception as to the terms fixed for payment of taxes. These terms are suspended only if "the tax payer shows a physical impossibility to fulfil his obligation because of being, when the tax falls due, in an enemy occupied territory or in a locality with which the postal and railway communications have been interrupted, or because the taxing authority should find itself in the enemy occupied territory".

3. Pending civil actions.

- (a) The A.M.G. solution provides that in case of impossibility to serve summons or enter appearance a Special Curator may be appointed to represent the parties etc. (Art. 4).
- (b) The Italian law provides that independently of the suspension dealt with above under 1b and 2b, civil, administrative, and tax proceedings may be suspended, if one of the parties is outside of the "free" Italy (i.e. outside of the King's Italy).

Regional Order No.9, Region II, on the above subject, differs in the following from the draft order of Region III on the same subject.

Articles

Region Order 9

Draft Order Region III.

Art.3 para 2

omitted for any other court sitting outside Sicily.

omitted Art. IV, V, VI and VII of the Regional Order 9.

omitted Art. X of the Regional Order 9

Comparative Schedule.

Reg Ord 9

Draft order Region III

Art I	equals	Art. I	
Art II	equals	Art. II	
Art III	equals	Art III with omission (see above)	
Art IV,V,VI,VII		omitted	
Art VIII	equals	Art IV	
Art IX	equals	Art V	Art X omitt.

11 23
Article 1.

The course of term ~~pro~~ prescription has been suspended by law until 31 Dec. 1944.
Also suspended by law until the same date is the course of peremptory stoppage, either legal or conventional, bringing decadence of any action, exception or right when it's impossible to observe the same due to conditions of war.

A suspension of office may also be declared.

Article 2.

The suspension referred to in Art. 1 will also apply for the terms of prescription and decadence provided by the tax laws. However, the laws pertaining to the payment of tax are not suspended, unless the contributor will show the impossibility to meet the obligation by having been, at the end of the term, in enemy-occupied territory or in a location where postal and rail communications have been broken, or because the subject of the tribute is available in that locality.

Article 3.

Indipendent to the conditions presupposed in the previous articles, the course of the civil judiciary or administrative proceedings, or pertaining to matters of taxation may be suspended when one of the parties is situated in an unliberated zone of the national territory.

The suspension mentioned in this article is at the disposal of the judge's office or of the administrative authority, and may not be disputed.

Article 4.

When no office has declared this suspension, the request must be made to the competent judicial authority or administration, which may note the action on the formal request.

The case may also be orally proposed at the hearing, which the provision will then be adopted by process verbal.

The provision mentioned is undisputable.

The request of suspension of stoppages is likewise provided for.

Article 5.

The offices interested must retain a special register of the actions taken under the preceeding articles.

Article 6.

There is no ~~stoppage~~ ^{change} in the dispositions pertaining to the law of 9 July 1940, No. 890, to royal decree- law of 19 January 1942, No. 87 and at the law 9 July 1940, ¹² No. 924.

Article 7.

The terms of all mortgage renewals which must need official approval or request from the parties, have all been extended until the 31 December 1944.

Article 8.

The dispositions of the present decree for the suspension of the prescription or of stoppages, as well as the mortgage renewals will be in effect on the 8 September 1943.

Article 9.

The present decree will take effect the 8 September 1943.

Article 5.
The offices interested must retain a special register of the actions taken under the preceding articles.

Article 6.
There is no ~~change~~ ^{change} in the dispositions pertaining to the law of 9 July 1940, No. 890, to royal decree-law of 19 January 1942, No. 87 and at the law 9 July 1940, 12 No. 924.

Article 7.
The terms of all mortgage renewals which must need official approval or request from the parties, have all been extended until the 31 December 1944.

Article 8.
The dispositions of the present decree for the suspension of the prescription or of stoppages, as well as the mortgage renewals will be in effect on the 8 September 1943.

Article 9.
The present decree will take effect the day following its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno - special series -. It will be presented to the legislative assembly to be made law.
The head of the Government, its proposer, is authorized to present the bill. We are ordering, to all concerned, to observe the present decree and to make it observed as a law of the State.

From the Supreme Command, 3 January 1944.

VITTORIO EMANUELE

Badooglio -- De Santis -- Jung

Registered: (under the terms of the R.D.L. 30 October 1943 N. 1/3).

Privy Seal: BADOGLIO

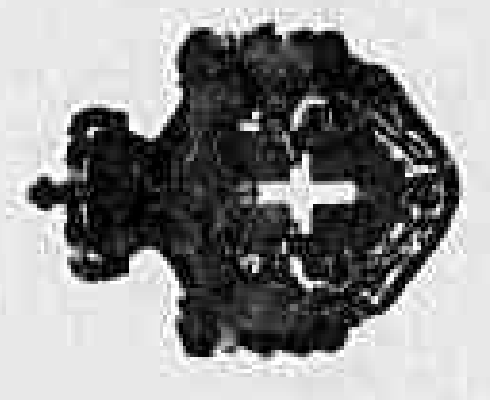
BEST COPY POSSIBLE

1696

Reg. V.

Conto di credito con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO
PARTE PRIMA

D'ITALIA

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 1

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

P. M. 151 - Mercoledì 12 Gennaio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abb. annuo L. 200	Nel Regno	Abb. annuo L. 120
	semestrale 100		semestrale 60
	trimestrale 50		trimestrale 30
Un fascicolo 4		Un fascicolo 4	
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sostegno titoli, obbligazioni, cartelle)		All'Estero	
Abbonamento annuo L. 100 - Un fascicolo - Prezzi vari.		Abbonamento annuo L. 200 - Un fascicolo - Prezzi vari.	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 3

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 conver-

tilo nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nostra delega dal

di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. Pag. 4

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione

Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso ritto fino al 31 dicembre 1944.

E' del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legittimati quanto

venzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza orale, nel qual caso il provvedimento va adottato verbalmente.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Eguale si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le sospensioni tributarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza orale, nel qual caso il provvedimento va adottato verbalmente.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Eguale si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 e alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

mini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

BADOGLO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, di concerto con il Sottosegretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione e l'attuazione di

determinati provvedimenti, il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2

Durante l'assenza dalla sede del Governo del direttore generale e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato i poteri e le facoltà attribuiti agli organi stessi dalle vigenti disposizioni sono devoluti al Ministro per le Comunicazioni.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai funzionari e dipendenti statali dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo residenti o dimoranti nei territori liberati, che non hanno potuto raggiungere la loro sede di servizio per cause dipendenti dallo stato di guerra, è fatto obbligo di presentarsi senza indugio, ed in ogni caso non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottenuto a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impersibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite, la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730, sono subordinate ad apposita dic-

precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite nella procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 1939, n. 730, sono subordinate ad apposita dichiarazione di avvenuta assunzione in servizio da scarsi dalle amministrazioni centrali competenti nell'impossibilità, dai capi degli uffici presso i quali gli impiegati si trovano addetti.

Art. 5

I funzionari e dipendenti civili dello Stato, amministrazioni autonome che si trovino in servizio militare nelle zone liberate sono tenuti a notificare,

il ministro per le Comunicazioni e autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

nel termine di cui all'art. 1, la loro presenza e posizione alle rispettive amministrazioni centrali, ovvero, nell'impossibilità, alle Prefetture.

Il personale che non si atterrà a quanto disposto nel precedente comma, sarà assoggettato a procedimento disciplinare, all'atto del rientro nell'Amministrazione civile.

Art. 6

Entro il termine di cui all'art. 1 i funzionari e dipendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo che correrà dalla data che sarà fissata con decreti del Consiglio del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 4

Validità del servizio prestato dagli ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli uffici che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo precorre dalla data che sarà fissata con decreti del capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

da

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, gerente

nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli uffici alle quali debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto in data 30 dicembre 1943 la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro, il Generale di Brigata Domenico Marcello Camèra, Commissario Generale per l'Alimentazione.

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

ORDER FOR TEMPORARY AMENDMENTS TO CIVIL PENAL PROCEDURE.

In virtue of the authority vested in me, I CARL A. KRAEGE, Lieutenant-Colonel, Signal Corps, Regional Civil Affairs Officer, Region III, hereby ORDER as follows:

ARTICLE I. The Procuratore del Re shall have the right to order that an accused whether under arrest or at liberty be brought before the Court without further investigation, as set forth in Articles 502 to 505 of the C.P.P. and he shall not be bound by the provisions specified in article 502 in connection with legal delays.

ARTICLE II. The course of prescription in regard to the entries to be effected in the mortgage register is suspended from 1st October 1943 until further notice.

ARTICLE III. The course of prescription in civil, penal and financial actions already started on 1st October 1943 is hereby suspended and legal terms extended until further notice. All other terms in connection with cases of the competence of the Corte di Cassazione, Council of State, Court of Accounts and the High Court of Public Water Supply, are hereby suspended until new regulations have been instituted to re-organise such procedure.

ARTICLE IV. In civil actions when the absence of one or both parties is due to the fact that no summons can be served on them, or if appearance cannot be entered owing to the present new conditions, a special curator may be appointed to represent the absent party or parties under the provisions of Articles 78, 79 and 80 of the Code of Civil Procedure, whenever such absence would be prejudicial to the party or parties concerned.

ARTICLE V. In all cases where the law provides that judicial decisions or other notices be published in the Official Gazette or the Official Bulletin of the Province, such publication

will be made in the local newspaper two days
in succession.

Dated

January, 1944.

CARL A. KRAEGE
Lieutenant-Colonel, Signal Corps.
Regional Civil Affairs Officer.

Trans. By Trans. P. 100
Expend
 Royal Decree Law, Jan 3, 1944. No 1 (Published in the Official Journal of the Realm - Special Series No 1). Rules for the suspension of the course of prescriptions, of legal terms and of process terms.

Victor Emmanuel III
 by the Grace of God and will of the Nation
 King of Italy

Having seen the R.D.L. Nov. 15, 1925, n. 2071 made law by no. 562, March 18, 1926;
 Having seen law No 890, July 9, 1940;
 Having seen law No 891, July 9, 1940;
 Having seen law No 924, July 9, 1940;
 Having seen law No. 633, July 4, 1941;
 Having seen the R.D.L. No 87, Jan 19, 1942;
 Having seen the proclamation issued by the Chief of the Army G.H.Q. under our authority on Oct. 2, 1943;
 Having seen the R.D.L. No. 2/B Oct 30, 1943;
 Having seen the R.D.L. No. 5/B Nov 10, 1943;
 Having seen the Art. 18 of law No. 129, Jan 19, 1939;
 Being aware of the necessity and urgency due to the war;
 Having heard the Ministerial Council;
 On proposal of the Chief of Government, 1st Secretary of State, with the accord of the Undersecretaries of State for Justice and Finance

We decree.

Art. 1

The course of prescription terms has been suspended by force of law up to the 31st Dec. 1944.

Also suspended by force of law until the same date is the course of peremptory terms, both legal and conventional, which cause to expire an action, defense or any right whatsoever, when the impossibility of observing it arises due to the emergencies of war.

This suspension can also be declared "d'office."

Art. 2

The suspension of Art. 1 is valid also for prescription terms or legal terms laid down in the tax laws. The terms relative to the payment of taxes are not, however, suspended except where the tax-payer shows a physical impossibility, in fulfilling the obligation because of being (when the tax falls due) in an enemy occupied locality or in a locality with which the postal and railway communications have been broken, or because the tax collector (translator's note: or taxing authority) should find himself in said localities.

Art. 3

Independently of the cases provided for in the preceding articles, the course of prescriptions, of administrative proceedings, or of those reflecting

On proposal of the Chief of Government, 1st Secretary of State, with the accord of the Undersecretaries of State for Justice and Finance

We decree.

Art. 1

The course of prescription terms has been suspended by force of law up to the 31st Dec. 1944.

Also suspended by force of law until the same date is the course of peremptory terms, both legal and conventional, which cause to expire an action, defense or any right whatsoever, when the impossibility of observing it arises due to the emergencies of war.

This suspension can also be declared "d'office."

Art. 2

The suspension of Art. 1 is valid also for prescription terms or legal terms laid down in the tax laws. The terms relative to the payment of taxes are not, however, suspended except where the tax-payer shows a physical impossibility, in fulfilling the obligation because of being (when the tax falls due) in an enemy occupied locality or in a locality with which the postal and railway communications have been broken, or because the tax collector (translator's note: or taxing authority) should find himself in said localities.

Art. 3

Independently of the cases provided for in the preceding articles, the course of judicial civilian proceedings, of administrative proceedings, or of those reflecting tax matters can be suspended when one of the parties is in zona non libera (translator's note: unoccupied but now in the King's Italy) of the national territory.

The suspension set forth in this article can be also declared "d'office" or by the competent administrative authority. These pronouncements are incontestable.

Art. 4

When the suspension of proceedings has not been declared "d'office", the application must be made to the judicial authority or competent administrative one, the which is set forth in base of the demand -

The application also must be made orally in the "hearing", in which case the proceeding will be inscribed.

This pronouncement is incontestable.

In the same manner one must treat the case of the suspension of terms.

Art. 5

Offices
The ~~officer~~ concerned must keep a special registry of the pronouncements adopted in accordance with the preceding articles.

Art. 6

The provisions of law n. 890, July 9, 1940, of R.D.L. n.87 Jan 19, 1942, of law 924 July 9, 1940 remain effective.

1708

Art. 7

The terms of all the mortgage renewals, which must arranged "d'office" or by application are ^{extended} to December 31, 1944.

Art. 8

The provisions of the present decree for the suspension of prescriptions or of legal terms and the provision for the renewal of mortgages are in effect since Sept. 8, 1943.

Art. 9

The present decree will become effective on the day after its publication in the official Gazette of the Realm - Special Series. It will be presented to the Legislative Assembly for enactment into law.

The Chief of Government, the proponent, is authorized to present the proper draft of the law.

We order, to whosoever it pertains, to observe the present decree as a State law.

From the Supreme Command, Jan 3, 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - DE SARTIS - JUNG

40780

4

31

ALLIED MILITARY GOVERNMENT REGION 2
Calabria, Lucania, and Province of Salerno

REGIONAL ORDER NO. 9

TEMPORARY AMENDMENTS TO CIVIL AND PENAL PROCEDURE

By virtue of the powers vested in me, I, G.H. McCaffrey, Lieutenant Colonel, Infantry, Regional Civil Affairs Officer for Calabria, Lucania, and the Province of Salerno, order as follows:-

ART. I. The Procuratore della Legge shall have the right to order that an accused whether under arrest or at liberty be brought before the Court without further investigation, as set forth in Articles 502 to 505 of the C.P.P. and he shall not be bound by the provisions specified in Article 502 in connection with legal delays.

ART. II. The course of prescription in regard to the entries to be effected in the mortgage register is suspended from July 10th until further notice.

ART. III. The course of prescription in civil, penal and financial actions already started on July 10th is hereby suspended and legal terms extended until further notice. All other terms in connection with cases of the competence of the Corte di Cassazione, Council of State, Court of accounts and the High Court of Public Supply or any other Court sitting outside Sicily, are hereby suspended until new regulations have been instituted and reorganise such procedure.

ART. IV. Civil actions already on the roll for which a date of hearing has been fixed after 1st October, 1943 or adjourned to a specific date after October 1st by order of the Court will follow their normal course. The judge will determine if one or both parties are not represented or their legal representatives have failed to appear, that the hearing be adjourned and the parties duly notified of the new date of hearing.

ART. V. Civil actions already on the roll for which no date of hearing is fixed or for which a previous adjournment was granted, before October 1st, will be heard in successive sittings starting from October 1st as soon as the Court Register will have been able to notify the parties' legal representatives of the exact date, or, in their absence, the parties personally.

ART. VI. Copies of the original summons will have to be served again at the request of the most diligent party, when the date fixed for the hearing of the case fell due after 15th April, 1943 and the civil action therein referred to was not already on the roll.

ART. VII. In all actions, civil or penal, when service of summons may legally be effected by post, a duplicate service will be made by judicial process server three days after the date of the posting of the first service.

ART. VIII. In civil actions when the absence of one or both parties is due to the fact that no summons can be served on them, or if appearance cannot be entered owing to the present new conditions, a special curator may be appointed to represent the

ulations have been instituted to reorganise such procedure.

ART. IV. Civil actions already on the roll for which a date of hearing has been fixed after 1st October, 1943 or adjourned to a specific date after October 1st by order of the Court will follow their normal course. The judge will determine if one or both parties are not represented or their legal representatives have failed to appear, that the hearing be adjourned and the parties duly notified of the new date of hearing.

ART. V. Civil actions already on the roll for which no date of hearing is fixed or for which a previous adjournment was granted, before October 1st, will be heard in successive sittings starting from October 1st as soon as the Court Register will have been able to notify the parties' legal representatives of the exact date, or, in their absence, the parties personally.

ART. VI. Copies of the original summons will have to be served again at the request of the most diligent party, when the date fixed for the hearing of the case fell due after 15th April, 1943 and the civil action therein referred to was not already on the roll.

ART. VII. In all actions, civil or penal, when service of summons may legally be effected by post, a duplicate service will be made by judicial process server three days after the date of the posting of the first service.

ART. VIII. In civil actions when the absence of one or both parties is due to the fact that no summons can be served on them, or if appearance cannot be entered owing to the present new conditions, a special curator may be appointed to represent the absent party or parties under the provisions of Articles 78, 79, and 80 of the Code of Civil Procedure, whenever such absence would be prejudicial to the party or parties concerned.

ART. IX. In all cases where the law provides that judicial decisions or other notices be published in the official Gazette or the official Bulletin of the Province, such publication will be made in the local newspaper two days in succession.

ART. X. All newly appointed officials will take the following oath:-
"I swear to observe the Law and to fulfil my duties with conscience."

By Order of:

G. H. McCAFFREY
Lieutenant Colonel, Infantry,
Regional Civil Affairs Officer,
Region 2

22 Dec 1943

GOVERNO MILITARE ALLIATO DELLA ZONA 2
Calabria, Lucania e Provincia di Salerno

ORDINE REGIONALE N. 9

TEMORANTEE MODIFICHE AI CODICI ITALIANI DI PROCEDURA

In virtù dei poteri che revesto, io, G.H. McCaffrey, Tenente Colonnello di Fanteria, Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Calabria, Lucania e Provincia di Salerno, Ordino quanto appresso:

ART. I. Del giudizio direttissimo, di che agli art. 502 a 505 C.P.P., può il P.M. avvalersi anche se gli imputati e qualcuno fra essi sia libero e senza tener conto dal termine dell'arresto indicato nell'art. 502.

ART. II. Dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza e, cioè, dal 10 luglio 1943 deve ritenersi sospeso il corso della prescrizione delle iscrizioni ipotecarie e ciò sino a nuova disposizione.

ART. III. Tutti i termini di prescrizione e di decadenza, comunque stabiliti da qualsiasi legge anche in materia penale o finanziaria, nonché quelli convenzionali e tuttora in corso alla data del 10 luglio 1943 per atti da compiere nel territorio della Sicilia, sono sospesi sino a nuova disposizione. E salvo quanto è disposto agli art. 2, 3, e 4 per i termini di comparizione nelle cause civili.

Tutti i termini relativi alle impugnazioni innanzi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ed in genere innanzi qualsiasi Autorità sedente fuori della Sicilia rimangono sospesi sino a quando non saranno emanati i provvedimenti per lo svolgimento dei relativi giudizi.

ART. IV. Le cause civili già iscritte a ruolo per le quali sia stata fissata un'udienza di comparizione successiva al 1° ottobre 1943, o rinviata ad un'udienza successiva a tale data, continueranno il loro corso normale.

Il Giudice potrà, ben vero, ed ove del caso, disporre che le parti che non abbiano costituito procuratore od i procuratori costituiti, che non siano presenti all'udienza, vengano nuovamente avvisati, fissando le opportune cautele e rinviando la trattazione della causa.

ART. V. Le cause civili già iscritte a ruolo per le quali non sia stata fissata l'udienza di comparizione, e quelle fissate o rinviata ad udienze istruttorie e collégiali antecedenti al 1° ottobre 1943, verranno assegnate ad udienze successive al 1° ottobre, merco avviso da parte della Cancelleria da notificarsi ai procuratori costituiti, od in mancanza di costituzione, alle parti personalmente.

ART. VI. Le cause civili in cui i termini di comparizione scadevano dopo il 15 aprile 1943, e che non fossero state iscritte a ruolo, dovranno essere riprodotte con atto di avviso a cura della parte più diligente, e con assegnazione di un nuovo termine di comparizione.

ART. VII. In tutti i casi in cui per la validità della notifica o della citazione o prescritto che sia dato un avviso a mezzo posta, si supplirà con una nuova notifica a mezzo di ufficiale giudiziario da farsi in carta libera con un intervallo di almeno

ed in genere immanzi qualsiasi autorità sedente fuori della Provincia sino a quando non saranno emanati i provvedimenti per lo svolgimento dei relativi giudizi.

ART. IV. Le cause civili già iscritte a ruolo per le quali sia stata fissata un' udienza di comparazione successiva al 1 ottobre 1943, o rinviata ad un' udienza successiva a tale data, continueranno il loro corso normale.

Il Giudice potrà, ben vero, ed ove del caso, disporre che le parti che non abbiano costituito procuratore od i procuratori costituiti, che non siano presenti all' udienza, vengano nuovamente avvisati, fissando le opportune cautele e rinviando la trattazione della causa.

ART. V. Le cause civili già iscritte a ruolo per le quali non sia stata fissata l'udienza di comparazione, e quelle fissate o rinviate ad udienze istruttorie e colligiali antecedenti al 1 ottobre 1943, verranno assegnate ad udienze successive al 1 ottobre, merco avviso da parte della Cancelleria da notificarsi ai procuratori costituiti, od in mancanza di costituzione, alle parti personalmente.

ART. VI. Le cause civili in cui i termini di comparazione scadevano dopo il 15 aprile 1943, e che non fossero state iscritte a ruolo, dovranno essere riprodotte con atto di avviso a cura della parte più diligente, e con assegnazione di un nuovo termine di comparazione.

ART. VII. In tutti i casi in cui per la validità della notifica o della citazione è prescritto che sia dato un avviso a mezzo posta, si supplirà con una nuova notifica a mezzo di ufficiale giudiziario da farsi in carta libera con un intervallo di almeno tre giorni dalla prima notifica.

ART. VIII. Nei casi urgenti, in cui il ritardo possa produrre pregiudizio potrà provvedersi con le forme stabilite negli art. 78, 79, ed 80 del codice di Procedura Civile, alla nomina di un curatore speciale, in rappresentanza della parte che non possa essere citata o che non possa provvedere alla sua difesa per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Il Giudice competente potrà in ogni caso emettere, anche prima di decidere in merito, i provvedimenti non afferibili o di carattere conservativo, dando le disposizioni perché siano tutelati nel miglior modo i diritti delle parti.

ART. IX. Nei casi, in cui, per disposizione di qualsiasi legge, si dovessero eseguire delle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, o nel bollettino ufficiale della Provincia, sarà invece pubblicato un estratto dell'atto per due giorni nel giornale locale.

ART. X. La formula del giuramento dei nuovi funzionari e stabilita come segue:-
"Giuro di osservare lealmente tutte le leggi e di adempiere coscienziosamente i miei doveri."

ALLA ORDINE DI:

G. H. McO.FFREY
Tenente Colonnello, Fanteria,
Capo Regionale degli Affari Civili

22 Dec 1943

SICILIA LIBERA

N. 79 QUOTIDIANO DI INFORMAZIONI

Una Lira Direzione • Redazione • Amministrazione: Palermo: Via Stabile

Libere tradizioni che debbono risorgere

L'Università non è solo scuola. L'Università rappresenta per un popolo la più alta rappresentanza dello spirito, il mezzo col quale una generazione si ricorda all'altro e ai posteri, la luce che dalle sue cattedre si riflette sul mondo degli studi.

Non basta. L'Università rappresenta — perchè forgia la classe dirigente e porta a battesimo i suoi palpiti, le sue aspirazioni — il vero, l'autentico blasone di un popolo nel l'archivio araldico dell'umanità.

Ventidue anni di fascismo, di imposizioni, di corruzione, di bricature imperialistiche, di utopie, di aspirazioni a primati da conquistarsi con le parole, hanno deviato il corso della cultura italiana; hanno deviato, con l'abolizione di ogni libertà, lo stesso spirito costruttivo dei nostri Atenei. L'Università è diventata una scuola nel significato più piatto della parola, nelle sue file si addormentò ogni ideale di libertà e con la libertà la suprema dignità del-

nerazione intera è stata così deviata dalla strada maestra ed è la generazione che oggi ha di bisogno di più guida e di maggior luce.

L'Università di Palermo è la prima a riaprire i suoi gloriosi battenti nel clima della libertà. Salutiamo questo primato e salutiamo questa resurrezione. Sappiano gli universitari essere degni delle generazioni che li precedettero e sappiano con i loro Maestri ridare al supremo magistero dell'Uomo la dignità di una grande parola: Libertà.

PROSEGUONO I LAVORI della Conferenza Tripartita

MOSCA, 24. La Conferenza Tripartita ha proseguito i suoi lavori. Le conversazioni continuano a svolgersi in un'atmosfera di grande fiducia. Per sera i delegati alleati si sono nuovamente riuniti in seduta plenaria.

PRIMO Ufficiale

Le Armate degli alleati c le posizioni precedentemen

LONDRA, 24. La fisionomia della battaglia su entrambi i versanti tirrenico ed adriatico si mantiene pressochè immutata. Nonostante l'accennata resistenza tedesca, la V e l'VIII Armata hanno consolidato le posizioni precedentemente occupate e rastrellato il terreno dalle residue forze nemiche.

La V Armata, in seguito ad un violento combattimento, ha occupato un'importante altura.

I tedeschi, ai quali sono giunti rinforzi di truppe distolte dall'Italia settentrionale, hanno sferrato ieri due attacchi a nord del Volturno, e precisamente a Cancello e ad Alife. Il tentativo tedesco è stato sventato dopo una strenua lotta. Le posizioni americane sono state saldamente mantenute e i tedeschi sono stati respinti con sanguinose perdite oltre le linee di partenza.

Passato al contrattacco, le forze della V Armata hanno guadagnato ulteriore terreno.

Nel settore di Frosinone, dove sono in corso di maturazione importanti sviluppi delle operazioni, l'VIII Armata mantiene in-

sate dai tedeschi per i loro rifornimenti sono state incessantemente martellate. Così, mentre è proseguito il bombardamento dei ponti ferroviari a nord di Roma, gli aviatori alleati hanno attaccato, con evidenti risultati, tra Roma e il fronte, trasporti, rifornimenti, truppe in marcia, depositi ed altri notevoli obiettivi. La Luftwaffe è stata più attiva che nelle precedenti giornate ed ha cercato di contrastare l'offensiva aerea alleata. Questo tentativo è costato ai tedeschi la perdita di sedici apparecchi contro un solo velivolo perduto dagli Alleati.

Formazioni navali alleate hanno intercettato, nei pressi di Livorno, un convoglio tedesco in navigazione. Due navi da carico germaniche sono state silurate e una petroliera è stata gravemente danneggiata. Nel corso della lotta, che si è protratta a lungo, per la confusione le motolance tedesche sparavano le une contro le altre. Le unità alleate non hanno riportato danni.

Aerei germanici hanno compiuto una incursione contro naviglio

tace dan sono Po ree han cur mili grec U trio Mo carri viav In C ka, zi t rovi stati nt. stati U data ta. cor sch avv N

LA LIBERATA

GIOTIDIANO DI INFORMAZIONI

Domenica, 24 ottobre 1943

• Redazione • Amministrazione: Palermo: Via Stabile • Una Lira

Le Armate degli alleati consolidano le posizioni precedentemente occupate

condizioni
risorgere

me intera è stata così
dalla strada maestra
generazione che oggi
bisogno di più guida e
magior luce.

diversità di Palermo è
a riaprire i suoi glo-
attenti nel clima della
Salutiamo questo pri-
e salutiamo questa re-
one. Sappiano gli uni-
ri essere degni delle
zioni che li precedet-
sappiano con i loro
ridare al supremo
ero dell'Uomo la di-
di una grande parola:

SEGUONO I LAVORI
a Conferenza Tripartita

MOSCA, 24.

Conferenza Tripartita ha
alto i suoi lavori. Le con-
oni continuano a svolger-
in atmosfera di grande fi-
leri sera i delegati alleati
nuovamente riuniti in se-
lenaria.

ODI UTI ED EIAV

LONDRA, 24. La fisionomia della battaglia su entrambi i versanti tirrenico ed adriatico si mantiene pressoché immutata. Nonostante l'accertata resistenza tedesca, la V e l'VIII Armata hanno consolidato le posizioni precedentemente occupate e rastrellato il terreno dalle residue forze nemiche.

La V Armata, in seguito ad un violento combattimento, ha occupato un'importante altura.

I tedeschi, ai quali sono giunti rinforzi di truppe distolte dall'Italia settentrionale, hanno sferrato ieri due attacchi a nord del Volturno, e precisamente a Cancello e ad Alife. Il tentativo tedesco è stato sventato dopo una strenua lotta. Le posizioni assicurate sono state saldamente mantenute e i tedeschi sono stati respinti con sanguinose perdite oltre le linee di partenza.

Passato al contrattacco, le forze della V Armata hanno guadagnato ulteriore terreno.

Nel settore di Isernia, dove sono in corso di maturazione importanti sviluppi delle operazioni, l'VIII Armata mantiene la

sate dai tedeschi per i loro rifornimenti sono state incessantemente martellate. Così, mentre è proseguito il bombardamento dei ponti ferroviari a nord di Roma, gli aviatori alleati hanno attaccato, con evidenti risultati, tra Roma e il fronte, trasporti, rifornimenti, truppe in marcia, depositi ed altri notevoli obiettivi.

La Luftwaffe è stata più attiva che nelle precedenti giornate ed ha cercato di contrastare l'offensiva aerea alleata. Questo tentativo è costato ai tedeschi la perdita di sedici apparecchi contro un solo velivolo perduto dagli Alleati.

Formazioni navali alleate hanno intercettato, nei pressi di Livorno, un convoglio tedesco in navigazione. Due navi da carico germaniche sono state silurate e una petroliera è stata gravemente danneggiata. Nel furore della lotta, che si è protratta a lungo, per la confusione le motolance tedesche sparavano le une contro le altre. Le unità alleate non hanno riportato danni.

Aerei germanici hanno compiuto una incursione contro naviglio

taccato Napoli, provocando lievi danni. Cinque velivoli incursori sono stati abbattuti.

Partendo dalle nuove basi aeree italiane, bombardieri alleati hanno compiuto una efficace incursione su Atene. Gli obiettivi militari tedeschi della capitale greca hanno subito gravi danni.

Il Quartiere Generale dei patrioti jugoslavi informa che nel Montenegro sono stati distrutti carri armati tedeschi che si avviavano verso il confine albanese. In Croazia, nella provincia di Likka, sono stati distrutti automezzi tedeschi, mentre lungo la ferrovia Zagabria-Belgrado sono stati fatti deragliare quattro treni. Un ponte sul fiume Volsa è stato fatto saltare in aria.

Una nave tedesca è stata affondata al largo della costa danubiana. Aspri combattimenti sono in corso fra patrioti e truppe tedesche alle sponde del fiume Závna.

News in English

tenei. L'Università è diventata una scuola nel significato più piatto della parola, nelle sue file si addormentò ogni ideale di libertà e con la libertà la suprema dignità dell'uomo fu calpestata. Non più l'Università libera dalle influenze politiche, palestra di studi e di pensiero, fiamma ardente di ogni civile ardimento, fucina di volontari per ogni santa battaglia. Non più la scienza e la dottrina, ma la politica partigiana. Uomini di grande intelletto, di fama internazionale, furono tolti — per il diritto feudale dei dominatori — alle cattedre delle più gloriose università abbassando il livello stesso degli studi. Dagli atri delle libere discussioni, culla di moti rivoluzionari per il progresso dell'umanità, venne quotidianamente l'eco cadenzato del passo più o meno marziale di una milizia che offendeva il ricordo del già superato diritto delle Università e la stessa dignità degli studi. L'anarchia degli studi imposta dal governo fascista portò le nostre Università — gloriose per tradizioni e per Maestri — al più basso livello che mai abbiano raggiunto nel corso dei secoli.

L'Università in tutti i tempi fu all'avanguardia nel campo dell'azione: gli universitari con i loro movimenti, con le loro parole, spesso con le loro azioni, anticiparono grandi avvenimenti della Patria. Dalle Università uscirono giovani preparati non solo negli studi, ma anche nell'azione; dalle aule universitarie uscirono i giovani di tutte le guerre. Il fascismo narcotizzò ogni spirito di iniziativa e volle estendere nel campo degli studi l'accusa che Max Nordau aveva rivolto agli stati moderni: «distruttore dei caratteri», livellatore dei cittadini, tutti servi nella stessa misura, tutti eguali e senza aspirazioni nell'infelice apatia della comunità. Una ge-

si in un'atmosfera di grande fiducia. Ieri sera i delegati alleati si sono nuovamente riuniti in seduta plenaria.

COLLOQUII HITLER-FILOV

BERNA, 24.

Notizie dal Gran Quartiere del Fuehrer informano che Hitler ha ricevuto il Reggente bulgaro ed il Capo del Governo bulgaro, Filov.

ze della V Armata hanno guadagnato ulteriore terreno.

Nel settore di Isernia, dove sono in corso di maturazione importanti sviluppi delle operazioni, l'VIII Armata mantiene la sua vigorosa pressione contro le forze tedesche, che difendono la zona preappenninica.

L'Aviazione anglo-americana è stata anche ieri infaticabile nello svolgimento del suo compito su tutto il fronte italiano. Tutte le strade di comunicazioni u-

per la confusione le motolance tedesche sparavano le une contro le altre. Le unità alleate non hanno riportato danni.

Aerei germanici hanno compiuto una incursione contro naviglio alleato che navigava al largo delle coste settentrionali dell'Africa. La reazione antiaerea delle unità alleate è stata pronta ed efficace. Quattro dei velivoli tedeschi attaccanti si sono inflati in mare in preda alle fiamme. Altri aerei germanici hanno at-

Larga e profonda penetrazione sovietica nell'ansa del Dnieper

La posta della battaglia è altissima e il suo esito avrà vitali ripercussioni per la sorte di tutto l'esercito germanico al fronte orientale

MOSCA, 24.

La penetrazione delle truppe sovietiche nell'ansa del Dnieper è stata allargata e approfondita. Le conseguenze dei nuovi grandi successi russi si possono definire catastrofiche per le truppe germaniche. Un milione di soldati tedeschi corre, infatti, il rischio di rimanere accerchiato.

Il fronte germanico di questo settore sotto i giganteschi colpi di maglio dell'esercito russo minaccia di essere completamente travolto. Gli stessi comandi tedeschi appaiono disorientati e vivamente preoccupati.

Non vi è più un vero e proprio fronte di difesa organico, e benché i tedeschi continuino a resistere disperatamente, la loro azione è priva di coesione.

La posta della battaglia che attualmente si combatte è altissima e il suo esito avrà vitali ripercussioni per la sorte di tutto l'esercito germanico al fronte orientale.

Intanto, nonostante l'accanita resistenza delle truppe tedesche, l'ulteriore avanzata nell'ansa del Dnieper a sud e ad oriente, ha portato i russi a meno di 25 chilometri da Krivobog. Nello stesso tempo l'Armata sovietica ha tagliato in più punti la ferrovia

che la Dnepropetrovsk porta al grande centro di Kyiv.

A Melitopol, a lotta continua accanita nei quartieri settentrionali della città, il cui centro è ormai completamente nelle mani dei russi. Alla accanita resistenza dei tedeschi i russi oppongono un più serrato ritmo nella loro azione, sorretta dalla ferrea volontà di sganciare completamente dalla città l'invasore.

La perdita di Melitopol sarà gravissima per i tedeschi, perché sbarrerà loro la via della Crimea e taglierà le comunicazioni germaniche con la foci del Dnieper.

A nord di Kiev le forze sovietiche hanno respinto nuovi contrattacchi tedeschi, infliggendo al nemico altre ingenti perdite in uomini e materiali.

L'aviazione russa ha partecipato anche ieri intensamente alle operazioni terrestri su tutti i teatri della battaglia. In complesso 38 apparecchi germanici risultano distrutti.

Radio Berlino nella sua trasmissione di ieri sera è stata costretta ad assumere la breccia operata dai russi nel sistema difensivo tedesco di Chirchenev.

Dalle gravi ripercussioni che la battaglia del fronte orientale avrà per tutto l'esercito tedesco

si fa eco in un importante commento a «Times» il quale sottolinea che se i tedeschi non sono in grado di evitare il pericolo russo, la disfatta militare germanica sarà irreparabile.

I russi avranno, invece, modo di prendere altre importanti iniziative.

Aerodromi tedeschi in Francia attaccati dagli aerei alleati

LONDRA, 24.

L'Aviazione alleata ha attaccato, la scorsa notte, obiettivi militari e industriali nella Germania occidentale, aerodromi tedeschi in Francia ed un viadotto ferroviario nella penisola di Cherbourg.

Particolarmente violento è stato il bombardamento compiuto da massicce formazioni della RAF su Kassel, che dista un centinaio di chilometri dalla Ruhr. Kassel è, come è noto, sede di importanti industrie aeronautiche e di fabbriche di locomotive.

Il bombardamento degli aerei britannici su Kassel, nonostante la violenta reazione della difesa tedesca, ha avuto grande successo.

avva.

New

ITAL

Allie
re big
tor in
dum
shing
lines a
Gore
the Ge
TURN
g'ing b
lla and
movem
vancin
sector.
Each
their
clubba
fought
attacks
Allie
rail lin
ME. as
fields.
stallati
German
RUS

MOS
noon b
sed the
KRIVO
fifteen
otion.
BBC
fence
the Cr
days
German
shed
the to
ked by
It
SCOW
have
the E
CHET

LON

Heavy
attacks
and O
the wa
wer.

KAS
object
Pook
home
works
in the
STO

A S
shot
Sweden
person
day. T
to be

atmosfera di grande fi-
sica sera i delegati alleati
nuovamente riuniti in se-
minaria.

DOJI HITLER-FILOV

BERNA, 24.

dal Gran Quartiere del
informano che Hitler ha
il Reggente bulgaro ed
del Governo bulgaro.

ze della V Armata hanno guada-
gnato ulteriore terreno.

Nel settore di Isernia, dove so-
no in corso di maturazione im-
portanti sviluppi delle operazio-
ni, l'VIII Armata mantiene la
sua vigorosa pressione contro le
forze tedesche, che difendono la
zona preappenninica.

L'Aviazione anglo-americana è
stata anche ieri infaticabile nel-
lo svolgimento del suo compito
su tutto il fronte italiano. Tut-
te le strade di comunicazioni u-

per la confusione le motolance te-
desche sparavano le une contro
le altre. Le unità alleate non
hanno riportato danni.

Aerei germanici hanno compiuto
una incursione contro naviglio
alleato che navigava al largo del-
le coste settentrionali dell'Afri-
ca. La reazione antiaerea delle
unità alleate è stata pronta ed
efficace. Quattro dei velivoli te-
deschi attaccanti si sono infilati
in mare in preda alle fiamme.
Altri aerei germanici hanno at-

avna.

News in English

ITALY.

Allied forces today occupied more
high ground in the central sec-
tor in Italy and heavy and me-
dium bombers kept up their sla-
shing attacks on the German rear
lines and airfields.

Correspondents said today that
the German line north of the VOL-
TURNO has been gradually swing-
ing back on the right flank from
its anchor on the seacoast. This
movement is being forced by the ad-
vancing Allied units in the central
sector.

Eighth Army forces continued
their drive on ISERNIA against
stubborn German resistance and
fought off several German counter-
attacks north of TERMOLI.

Allied bombers yesterday hit the
rail lines running north from RO-
ME as well as the neighboring air-
fields, and attacked other rail in-
stallations on the Adriatic coast.
German opposition was negligible.

RUSSIA.

MOSCOW announced this after-
noon that Soviet forces have cross-
ed the river defense line north of
KRIVOIROG and are now within
fifteen miles of this key rail jun-
ction.

BBC said that the German de-
fense of MELITOPOL, gateway to
the Crimea, has burned out after
days of furious street fighting.
German forces have now been po-
shed into the northern corner of
the town and have been outflank-
ed by the Russians.

It was also stated from MO-
SCOW that the Russian attackers
have improved their positions in
the KIEV, PERYSLAVL and RI-
CHETSA sectors.

LONDON.

Heavy RAF bombers last night
attacked KASSEL, FRANKFURT
and COLOGNE in another blow at
the waning German industrial po-
wer.

KASSEL, which was the main
object of the attack, has a huge
Focke-Wulf plant and is also the
home of the Henschel locomotive
works. Forty-four planes were lost
in the night's raids.

STOCKHOLM.

A Swedish transport plane was
shot down by military aircraft over
Sweden last night, killing thirteen
passengers, it was announced to-
day. The attackers were presumed
to be German.

arga e profonda penetrazione vietica nell'ansa del Dnieper

posta della battaglia è altissima e il suo esito
rà vitali ripercussioni per la sorte di tutto
l'esercito germanico al fronte orientale

MOSCA, 24.

penetrazione delle truppe
che nell'ansa del Dnieper
si allargata e approfondita.
conseguenza dei nuovi gran-
successi russi si possono de-
catastrofiche per le truppe
anche. Un milione di sol-
tedeschi corre, infatti, il ri-
di rimanere accerchiato.

fronte germanico di questo
te sotto i giganteschi colpi
aglio dell'esercito russo mi-
di essere completamente
ito. Gli stessi comandi tede-
appaiono disorientati e vi-
mente preoccupati.

vi è più un vero e proprio
e di difesa organico, e bon-
tedeschi continuano a resi-
disperatamente, la loro azio-
priva di coesione.

posta della battaglia che at-
tento si combatte è altissi-
il suo esito avrà vitali ri-
percussioni per la sorte di tutto
l'esercito germanico al fronte o-
riale.

tanto, nonostante l'accanita
anza delle truppe tedesche,
riora avanzata nell'ansa del
per a sud e ad oriente, ha
to i russi a meno di 25 chi-
tri da Krivoirog. Nello stes-
ampo l'Armata sovietica ha
to in più punti la ferrovia

che la Dalapropetrovsk porta al
grande centro di Krivoirog.

A Melitopol, a lotta continua
avanzata nei quartieri settentrio-
nali della città, il cui centro è
ormai completamente nelle mani
dei russi. Alla accanita resisten-
za dei tedeschi i russi oppongono
un più serrato ritmo nella loro
azione, sorretta dalla ferrea vo-
lontà di sconfiggere completamente
dalla città l'invasore.

La perdita di Melitopol sarà
gravissima per i tedeschi, perché
sbarrerà loro la via della Crimea
e taglierà le comunicazioni ger-
maniche con la foci del Dnieper.

A nord di Kiev le forze sovie-
tiche hanno respinto nuovi con-
trattacchi tedeschi, infliggendo
al nemico altre ingenti perdite
in uomini e materiali.

L'aviazione russa ha parteci-
pato anche ieri intensamente al-
le operazioni terrestri su tutti i
teatri della battaglia. In com-
plesso 38 apparecchi germanici
risultano distrutti.

Radio Berlino nella sua trasmi-
sione di ieri sera è stata costret-
ta ad assumere la breccia ope-
rata dai russi nel sistema difen-
sivo tedesco di Chumenerug.

Delle gravi ripercussioni che la
battaglia del fronte orientale a-
vrà per tutto l'esercito tedesco

si fa eco in un importante com-
mento: «Times» il quale sotto-
linea che se i tedeschi non so-
no in grado di evitare il peri-
colo russo, la disfatta militare
germanica sarà irreparabile.

I russi avranno, invece, modo
di prendere altre importanti in-
iziative.

Aerodromi tedeschi in Francia attaccati dagli aerei alleati

LONDRA, 24.

L'Aviazione alleata ha attac-
cato, la scorsa notte, obiettivi mi-
litari e industriali nella Germa-
nia occidentale, aerodromi tede-
schi in Francia ed un viadotto
ferroviario nella penisola di Cher-
bourg.

Particolarmente violento è sta-
to il bombardamento compiuto
da massicce formazioni della Raf
su Kassel, che dista un centinaio
di chilometri dalla Ruhr. Kassel
è, come è noto, sede di impor-
tanti industrie aeronautiche e di
fabbriche di locomotive.

Il bombardamento degli aerei
britannici su Kassel, nonostante
la violenta reazione della difesa
tedesca, ha avuto grande suc-
cesso.

SICILIA LIBERATA

CRONACA DI PALERMO

TEMPORANEE MODIFICHE AI CODICI ITALIANI DI PROCEDURA

Si rende noto che il Comitato legale italiano ha proposto, ed il Capo dell'Ufficio Legale del Comando Alleato ha proposto, le seguenti modificazioni temporanee di alcune disposizioni dei Codici di Procedura italiani.

Art. 1 - Del giudizio direttissimo, di che agli art. 502 a 505 C. P. P., può il P. M. avvalersi anche se gli imputati o qualcuno fra essi sia libero e senza tener conto del termine dell'arresto indicato nell'art. 502.

Art. 2 - Dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza e, cioè, dal 10 luglio 1943, deve ritenersi sospeso il corso della prescrizione delle iscrizioni ipotecarie, e ciò sino a nuova disposizione.

Art. 3 - Tutti i termini di prescrizione e di decadenza, comunque stabiliti da qualsiasi legge, anche in materia penale o finanziaria, nonché quelli convenzionali e tuttora in corso alla data del 10 luglio 1943 per atti da compiere nel territorio della Sicilia, sono sospesi sino a nuova disposizione. E' salvo quanto è disposto agli art. 2, 3 e 4 per i termini di comparizione nelle cause civili.

Tutti i termini relativi alle impugnazioni innanzi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ed in genere innanzi qualsiasi Autorità sedente fuori della Sicilia, rimangono sospesi.

giudizio, potrà provvedersi con le forme stabilite negli art. 78, 79 ed 80 del Codice di Procedura Civile, alla nomina di un curatore speciale, in rappresentanza della parte che non possa essere citata o che non possa provvedere alla sua difesa per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Il Giudice competente potrà in ogni caso emettere, anche prima di decidere in merito, i provvedimenti non differibili o di carattere conservativo, dando le disposizioni perché siano tutelati nel miglior modo i diritti delle parti.

Art. 9 - Nei casi, in cui, per disposizione di qualsiasi legge, si dovessero eseguire delle pubblicazioni nella « Gazzetta Ufficiale », o nel Bollettino ufficiale della Provincia, sarà invece pubblicato un estratto dell'atto per due giorni nel giornale locale.

Art. 10 - La formula del giuramento dei nuovi funzionari è stabilita come segue: « Giuro di osservare lealmente tutte le leggi e di adempire coscientemente i miei doveri ».

IL SERVIZIO

dei risparmi postali
ristabilito anche in provincia

Con effetto dal giorno 26 ottobre, oltre che nei citati Uffici postali di questo capoluogo, il servizio dei risparmi sarà anche riattivato nei seguenti paesi:

Acqua Corra; Altarello di Balda; Altavilla Milicia; Arenella; Aspra; Bagheria; Baucina; Boicadifaleo; Bologneta; Borgetto; Campofelice Fitalia; Capaci; Carini; Casteldaccia; Cefalà Diana; Ciminna; Cinisi; Corleone; Ficcarazzi; Ficuzza; Giardinello; Gordanico; Grisi; Isola Femine; Marinello; Mezzojuso; Misilmeri; Monreale; Montelepre; Palazzo Adriano; Pallavicino; Partanna Mondello; Partinico; Pioppo; Porticello; Prizzi; Resuttana Colli; Roccamena; Rocca Monreale; S. Giuseppe Jato; San Cipirrello; San Lorenzo Colli; S. Nicolò Ar.; S. Elia; Terrasini; Tommaso Natale; Termini Imerese; Termini Alti; Terretta; Trabia; Ventimiglia Sic.; Villafraia; Villabate; Villagrazia; Vicari.

Le norme che disciplinano il servizio in parola sono quelle già riportate sul N. 72 del 17 ottobre u. s. del nostro giornale.

L'Avv. Gioacchino BERNA
L'Avv. Franco BERNA
ricevono la Clientela tutti i giorni nel nuovo Studio Via Stabile, 172 palazzo Tagliavia (4 Cantì di Campagna) dalle 8 alle 13

Ripresa dei pagamenti dell'Istituto di Previdenza Sociale

Dal 1° Novembre verranno effettuati i pa-

Luigi e Attilio LODETTI
Via Mario Cutelli, 1
Costruzioni Metalliche, Chioschi,
Carriole, Veicolo

Prof. GASPARE ALAGNA
Direttore clinica Malattie orecchio,
naso, gola.
Riceve ore 8-13 Via Villareale, 50

CLINICA ARNONE
Viale Libertà 170
Raggi X, Consultazioni, Ricoveri

Prof. PIETRO LEONE
CHIRURGO
Consultazioni tutti i giorni Ore 9-12
Clinica Candela Via Villareale 54
pom. Mondello, Piazza Capo Gallo

Dott. GIUSEPPE CANDELA
perfezionato a Parigi
MALATTIE VENEREE
SIFILITICHE - PELLE
Via Villareale, 54 (Clinica Candela)
al 4 Cantì di Campagna - Orario:
dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18

Dott. CARMELO LAZZARO
medico chirurgo
malattie orecchio, naso, gola
Via Ruggero Settimo, 78, ore 8-12

Dott. LORENZO MANNINO
Malattie Veneree - Sifilitiche - Pelle
già Assistente Clinica R. Università
Via Vitt. Em., 114 (rimp. Guli) 8-12

DOTT. M. MATTINA
RAGGI X, temporari, a Partinico.
Riceve giovedì, venerdì, sab. e dom.

Dott. FILIPPO DI BELLA
Specialista Radiologo e Tisiologo
RAGGI X FISSI E PORTATILI
RADIUM - ONDE CORTE
Via V. Errante, 78 (Polliclinico) 8-17

Prof. re NICOLÒ CANDELA
Ostetricia e Ginecologia
Clinica Candela, Via Villareale 54
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

DOTT. TEBALDO CIMINO
Specialista malattie Veneree,
Sifilitiche, Pelle. Via Salv. Spinuzza
N. 16 (nl Massimo) Ore 8-13; 15-18

CLINICA ORESTANO
Chirurgia generale Cura tumori
Via D'Asaro 46, ore 8-11 e 15-18

Cav. Dott. F. MANNINO
Specialista malattie veneree, sifilitiche, pelle. Via Ruggero Settimo, 62
Ore 8-12; 14-15

SICILIA LIBERATA

Domenica, 24 ottobre 1943

DI PALERMO

DIFICHE
PROCEDURAIL SERVIZIO
dei risparmi postali

risparmiato anche in provincia

Con effetto dal giorno 26 ottobre, oltre che nei citati Uffici postali di questo Capoluogo, il servizio dei risparmi sarà anche riattivato nei seguenti paesi:

Acqua Cusani; Altarello di Baida; Altavilla Milicia; Arenella; Aspra; Bagheria; Baucina; Boicadifaleo; Bolognina; Borgetto; Campofelice Fitalia; Capaci; Carini; Casteldaccia; Cetala Diana; Ciminna; Cusani; Corleone; Ficcarazzi; Ficuzza; Giardinello; Gozzano; Grisi; Isola Femine; Marinico; Mezzojuso; Misilmeri; Monreale; Montelepre; Palazzo Adriano; Pallafranca; Partinico; Mondello; Partinico; Poggioreale; Porticciolo; Prizzi; Resultana Colli; Roccamena; Rocca Monreale; S. Giuseppe Jato; San Cipirrello; San Lorenzo Colli; S. Nicolò Ar.; S. Elio; Terrasini; Tommaso Natale; Termini Imerese; Termini Alti; Torretta; Trabia; Ventimiglia Sic.; Villafrati; Villabate; Villagrazia; Vicari.

Le norme che disciplinano il servizio in parola sono quelle già riportate sul N. 72 del 17 ottobre u. s. del nostro giornale.

L'Avv. Gioacchino BERNA

L'Avv. Franco BERNA

ricevono in Clientela tutti i giorni nel nuovo Studio Via Stabile, 172 palazzo Tagliavia (4 Canti di Campagna) dalle 8 alle 13

sa dei pagamenti
tuto di Previdenza Sociale

embre verranno effettuati i pa-

Luigi e Attilio LODETTI

Via Mario Cutelli, 1
Costruzioni Metalliche. Chioschi.
Carriole, Vetrine

Prof. GASPARE ALAGNA

Direttore clinica Malattie orecchio,
naso, gola.
Riceve ore 8-13 Via Villareale, 59

CLINICA ARNONE

Viale Libertà 179
Raggi X, Consultazioni, Ricoveri

Prof. PIETRO LEONE
CHIRURGO

Consultazioni tutti i giorni Ore 9-12
Clinica Candela Via Villareale 54
p.m. Mondello, Piazza Capo Gallo

Dott. GIUSEPPE CANDELA

perfezionato a Parigi
MALATTIE VENEREE
SIFILITICHE - PELLE

Via Villareale, 54 (Clinica Candela)
al 4 Canti di Campagna - Orario:
dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18

Dott. CARMELO LAZZARO

medico chirurgo
malattie orecchio, naso, gola
Via Ruggero Settimo, 78, ore 8-12

Dott. LORENZO MANNINO

Malattie Veneree - Sifilitiche - Pelle
già Assistente Clinica R. Università
Via Vitt. Em., 114 (rimp. Guli) 8-12

DOTT. M. MATTINA

RAGGI X, temporari, a Partinico.
Riceve giovedì, venerdì, sab. e dom.

Dott. FILIPPO DI BELLA

Specialista Radiologo e Tisiologo
RAGGI X FISSI E PORTATILI
RADIUM - ONDE CORTE

Via V. Errante, 78 (Policlino) 8-17

Prof. re NICOLÒ CANDELA

Ostetricia e Ginecologia
Clinica Candela, Via Villareale 54
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

DOTT. TEBALDO CIMINO

Specialista malattie Veneree,
Sifilitiche, Pelle. Via Salv. Spinuzza,
N. 16 (al Massimo) Ore 8-13; 15-18

CLINICA ORESTANO

Chirurgia generale. Cura tumori
Via D'Asaro 48, ore 8-11 e 15-18

Cav. Dott. F. SCO MANNINO

Specialista malattie veneree, sifilitiche, pelle. Via Ruggero Settimo, 52
Ore 8-12; 14-15

Ing. D. r. SEB. D'AGOSTINO

STUDIO TECNICO - Giacomo Gu-
smato, 40 - Tel. 17500 - Ore 15-18

Avv. Com. FR. CRACOLICI

Via Dante, 79, Ore 9-10; 13-17

Avv. F. SCO TAORMINA

Via Dante, 69 - tel. 15371

Avv. FILIPPO SANFILIPPO

Affari Penali - Via Giov. Meli, 39

Istituto MICHELE AMARI

Via Maqueda, 26
Liceo Classico e Scientifico - Ginnasio
Magistrale inferiore e superiore

Istituto Parificato VITTORIA

Palermo, Via Valverde, Palazzo Se-
minario Italo-Albanese. Sono in
corso le iscrizioni per le scuole ele-
mentari, ginnasiali, tecniche e ma-
gistrati

ISTITUTO CONVITTO

«SAN GIUSEPPE»

delle Figlie della Croce, Corso
Tukory, 204, Palermo, Tel. 12350.
Convitto Educandato Scuole Ele-
mentari, Giardino d'Infanzia,
Scuola Materna. Sorge tra giar-
dini.

ISTITUTO DI LEO. Sono

aperte le iscrizioni. Scuole ele-
mentari, medie e superiori. Via
Oreto, 110, ore 9-13.

L'ISTITUTO di Educazione

S. Anna ha riaperto le iscrizioni
per il prossimo anno scolastico.

RADIORIPARAZIONI

consegna immediata
IARS Radio - Via Pignatelli, 48

Casa del busto - BERETTA

Ripreso lavorazione. Via Giosue
Carducci, 6. Cercansi lavoratori

MATERIE letterarie, mate-
matica e fisica prepariamo. Pio-
cola S. Cecilia, 5 p. 3.

CERCO appartamento sette

vani più accessori vicinanza Po-
liteama. Via Libertà, preferendo
massimo primo piano. Compensa-
intermediari. Offrire: Dott. La
Barbera - Avv. Dominici,
Via Villareale, 40.

Tutti i termini relativi alle impugnazioni innanzi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ed in genere innanzi qualsiasi Autorità sedente fuori della Sicilia, rimangono sospesi sino a quando non saranno emanati i provvedimenti per lo svolgimento dei relativi giudizi.

Art. 4 - Le cause civili già iscritte a ruolo per le quali sia stata fissata un'udienza di comparizione successiva al 1.º ottobre 1943, o rinviate ad un'udienza successiva a tale data, continueranno il loro corso normale.

Il Giudice potrà, ben vero, ed ove del caso, disporre che le parti che non abbiano costituito procuratore od i procuratori costituiti, che non siano presenti all'udienza, vengano nuovamente avvisati fissando le opportune cautele e rinviando la trattazione della causa.

Art. 5 - Le cause civili già iscritte a ruolo, per le quali non sia stata fissata l'udienza di comparizione, e quelle fissate o rinviate ad udienze istruttorie e collegiali antecedenti al 1.º ottobre 1943, verranno assegnate ad udienze successive al 1.º ottobre, mercé avviso da parte della Cancelleria da notificarsi ai procuratori costituiti od in mancanza di costituzione, alle parti personalmente.

Art. 6 - Le cause civili in cui i termini di comparizione scadevano dopo il 15 aprile 1943, e che non fossero state iscritte a ruolo, dovranno essere riprodotte con atto di avviso a cura della parte più diligente, e con assegnazione di un nuovo termine di comparizione.

Art. 7 - In tutti i casi in cui, per la validità della notifica o della citazione, è prescritto che sia dato un avviso a mezzo posta, si supplirà con una nuova notifica a mezzo di un ufficiale giudiziario da farsi in carta libera, con un intervallo di almeno tre giorni dalla prima notifica.

Art. 8 - Nei casi urgenti, in cui il ritardo possa produrre pre-

PANIFICIO POLITEAMA
Spinnato - prena il pane -

Ripresa dei pagamenti dell'Istituto di Previdenza Sociale

Dal 1.º Novembre verranno effettuati i pagamenti relativi ai rimborsi di assegni familiari e alla indennità di disoccupazione

Giuste disposizioni impartite dal Governo Militare Alleato, l'Istituto di Previdenza Sociale rende noto a tutti i datori di lavoro ed a tutti gli assicurati che, a datare dal 1.º novembre 1943, parecchi Uffici Postali del Capoluogo ripristineranno in pieno il servizio, effettuato già in passato, di pagamento delle prestazioni concesse da questo Istituto.

Sotto la data del 1.º novembre 1943 l'Ufficio Cassa di questa Sede effettuerà tutti i pagamenti relativi ai rimborsi assegni familiari per le richieste avanzate dai datori di lavoro, tendenti a riscuotere presso tale Ufficio, mentre provvederà alla corrispondenza dell'indennità di disoccupazione a favore dei propri assicurati. Per tale erogazione questa Sede si avvarrà, come in passato, della collaborazione degli Organi Erogatori Istituiti per legge presso le Segreterie Comunali del Capoluogo.

Nell'informare gli interessati che, quanto prima, sarà loro comunicato, con inserzione nel presente quotidiano, il ripristino graduale «dei servizi dagli Uffici Postali della Provincia», e ciò quando analoga comunicazione sarà pervenuta dalla Direzione Provinciale delle Poste, si rende noto che è vivo proponimento di questa Sede provvedere, al più presto, affinché tutti gli Organi Erogatori per l'indennità di disoccupazione istituiti presso i Municipi della Provincia siano posti nella condizione di poter far fronte alle necessità degli assicurati.

Questa Sede, durante quest'ultimo periodo, ha incessantemente svolto la propria attività allo scopo di trovarsi, in qualunque momento, pronta a poter soddisfare le esigenze dei propri assicurati, e solo per «una minima parte» delle richieste avanzate dagli stessi non è stato possibile a tutt'oggi, adottare le decisioni stabilite dalle norme di legge, e ciò per insufficienza di documen-

tazione. Allo scopo di provvedere sollecitamente all'espletamento di questa minima parte del lavoro giacente negli Uffici della Sede, si gradirebbe, non essendo sempre possibile far pervenire a mezzo corrispondenza le comunicazioni del caso, che gli interessati domiciliati nel Capoluogo, si presentassero presso l'Ufficio Informazioni di questa Sede onde attingere le notizie e fornire contemporaneamente quei chiarimenti necessari per la definizione delle loro richieste.

Martedì p. v. pubblicheremo lo elenco degli uffici postali del centro e delle borgate, nei quali verrà ripristinato il servizio.

Il Caffè-Ristorante Panormus

Ha aperto i suoi nuovi locali in Via Riccardo Wagner, 13 (angolo Via Annunziata - Gravina) Tel. 18758

Dr. V. BEVILOTTI
Medicina interna Cura radicale della malaria Ore 13-18
Piazza Croci (Via La Farina, 1)

Il Dott. Pietro AVELLONE
Medico-chirurgo dentista ha ripreso le consultazioni nel suo gabinetto Via XII Gennaio, 15 dalle 8 alle 16

Comm. Dott. P. VALENZA
Malattie bambini
Via Cavour, 10. Ore 14-16

Prof. LUIGI ZANCLA
Lib. Doc. Ostetrica e Ginecologia San. Not. Via Dante 310 ore 9-12
p.m. Mondello Via 3 Compagnia, 35

Malattie Orecchio, Naso, Gola
Il Prof. PUSATERI
Direttore servizi Palermo, ha ripreso le visite Via Milano, 15

Prof. A. CROSTI
Direttore Clinica Dermosifilopatia R. Università. Consult. privato in Clinica 10-12 Policlinico Filicruza

DOTT. VITO DI BELLA
Direttore Dispensario Antivenerea del Porto - Specialista Malattie Veneree - Sifiliche - Pelle Palermo: Via XX Settembre 65 ore 11-14
Basilicata: Canalicelli 29 ore 16-18

CLINICA ORESTANO
Chirurgia generale Cura tumori
Via D'Asaro 48, ore 8-11 e 15-18

Cav. Dott. F. MANNINO
Specialista malattie veneree, sifiliche, pelle. Via Ruggero Settimo, 52
Ore 9-12; 14-16

DENTISTA
Dott. E. TAORMINA
Via Roma 199 (4 Cant. Via Roma) riceve ore 9-12 e 14-17

Dr. Com. C. DI GREGORIO
Specialista malattie Veneree, sifiliche, Pelle. Palermo Via Roma 325 (di fronte Pal. Poste) Ore 8-12; 16-18

Dott. Vincenzo Giambanco
Ostetrico Ginecologo
Piazza N. Turrisi (gl. P. Marini) 38
Ore 9-12 e 14-16. Tel. 16550

Dr. Cav. Nicastro Arturo
(gl. della Clin. Dermosif. R. Univ.)
Malattie della pelle e veneree
Via Principe Granatelli 86 ore 11-13

Prof. CHIANELLO - Clinica
Chirurgia; ore 11-14. Tel. 11405
Clin.: Afrate-Chianello P. Ingastrone

Dott. M. GALIOTO
gl. Ass. Clinica Dermosifilopatia R. Università, Malattie veneree, sifiliche, pelle. Via Roma 171 (rimp. Cinema Finocchiaro) ore 8-10, 12-14

Avv. V. D'ANGELO EVOLA
ha riaperto lo studio
Via La Mantia, 150. Orario 14,30-17

Avv. Prof. NINO MARRONE
P.zza Verdi, 6. Tel. 13085. Ore 12-14

Avv. F. PARLAVECCHIO
Via Maqueda, 259

Avv. Prof. Carmelo Di Fiore
Affari penali, Via Cesare Battisti, 8
(Arco Cutò) Ore 12-15

Avv. RUSSO PEREZ
Affari Penali - Via Catania, 15

AVV. MANFREDI TRIOLLO
Studio legale - Via Dante, 56

Avv. ROCCO GULLO
Via Stabile, 142

Avv. FRANCESCO SOMMA
Via Nicolò Garzilli, 24

Avv. G. Romano Battaglia
Via Libertà 31 - Ore 8-14

Avv. Giuseppe PERATONER
Avv. Tommaso MIRABELLA
Studio legale, civile e amministrativo. Assistenza in lingua inglese
Via Nicolò Garzilli, 28

Impresa dei pagamenti dell'Istituto di Previdenza Sociale

dal 1° Novembre verranno effettuati i pagamenti relativi ai rimborsi di assegni familiari e alla indennità di disoccupazione

Giuste disposizioni impartite dal Governo Militare Alleato, l'Istituto di Previdenza Sociale ha dato notizia a tutti i datori di lavoro ed a tutti gli assicurati che, a partire dal 1° novembre 1943, i vecchi Uffici Postali del Capoluogo ripristineranno in pieno servizio, effettuato già in passato, di pagamento delle prestazioni concesse da questo Istituto. Sotto la data del 1° novembre 1943 l'Ufficio Cassa di questa Sede effettuerà tutti i pagamenti relativi ai rimborsi assegni familiari per le richieste avanzate dai datori di lavoro, tendenti a discutere presso tale Ufficio, mentre provvederà alla corrispondenza dell'indennità di disoccupazione a favore dei propri assicurati. Per tale erogazione questa Sede si avvarrà, come in passato, della collaborazione degli Organi Erogatori Istituiti per legge presso le Segreterie Comunali del Capoluogo.

Nell'informare gli interessati che, quanto prima, sarà loro comunicato, con inserzione nel presente quotidiano, il ripristino graduale dei servizi dagli Uffici Postali della Provincia, e ciò quando analogua comunicazione sarà pervenuta dalla Direzione Provinciale delle Poste, si rende noto che è vivo proponimento di questa Sede provvedere, al più presto, affinché tutti gli Organi Erogatori per l'indennità di disoccupazione istituiti presso i Municipi della Provincia siano posti nella condizione di poter far fronte alle necessità degli assicurati.

Questa Sede, durante quest'ultimo periodo, ha pressantemente svolto la propria attività allo scopo di trovarsi, in qualunque momento, pronta a poter soddisfare le esigenze dei propri assicurati, e solo per una minima parte delle richieste avanzate dagli stessi non è stato possibile, tutt'oggi, adottare le decisioni stabilite dalle norme di legge, e ciò per insufficienza di documenti.

Allo scopo di provvedere sollecitamente all'espletamento di questa minima parte del lavoro giacente negli Uffici della Sede, si gradirebbe, non essendo sempre possibile far pervenire a mezzo corrispondenza le comunicazioni del caso, che gli interessati domiciliati nel Capoluogo, si presentassero presso l'Ufficio Informazioni di questa Sede onde attingere le notizie e fornire contemporaneamente quei chiarimenti necessari per la definizione delle loro richieste.

Martedì p. v. pubblicheremo l'elenco degli uffici postali del centro e delle borgate, nei quali verrà ripristinato il servizio.

Il Caffè-Ristorante Panormus

Ha aperto i suoi nuovi locali in Via Riccardo Wagner, 13 (angolo Via Annunziata Gravina) Tel. 18758

Dr. V. BEVILOTTI
Medicina interna Cura radicale della malaria Ore 13-18
Piazza Croci (Via La Farina, 1)

Il Dott. Pietro AVELLONE
Medico chirurgo dentista ha ripreso le consultazioni nel suo gabinetto Via XII Gennaio, 15 dalle 8 alle 16

Comm. Dott. P. VALENZA
Malattie bambini
Via Claverio, 10. Ore 14-16

Prof. LUIGI ZANCLA
Lib. Doc. Ostetricia e Ginecologia San. Not. Via Dante 310 ore 9-12
ponti Mondello Via 3 Compagnia, 35

Il Prof. PUSATERI
Direttore servizi Palermo, ha ripreso le visite Via Milano, 15

Prof. A. CROSTI
Direttore Clinica Dermosilopatica R. Università. Consult. privato in Clinica 1012. Policlinico Filicruza

DOTT. VITO DI BELLA
Direttore Dispensario Antivenereo del Porto - Specialista Malattie Veneree - Sifiliche - Pelle
Palermo Via XX Settembre 6h ore 11-14
Bagheria - Danimucelli 29 ore 16-18

CLINICA ORESTANO
Chirurgia generale Cura tumori
Via D'Asaro 48, ore 8-11 e 15-18

Cav. Dott. Fisco MANNINO
Specialista malattie veneree, sifiliche, pelle. Via Ruggero Settimo, 62
Ore 8-12, 14-16

DENTISTA
Dott. E. TAORMINA
Via Roma 199 (4 Cant. Via Roma)
riceve ore 9-12 e 14-17

Dr. Com. C. DI GREGORIO
Specialista malattie Veneree, sifiliche, Pelle. Palermo Via Roma 325 (di fronte Pal. Poste) Ore 8-12; 16-18

Dott. Vincenzo Giambanco
Ostetrico Ginecologo
Piazza N. Turrisi (già P. Marmi) 36
Ore 9-12 e 14-16. Tel. 16550

Dr. Cav. Nicastro Arturo
(già della Clin. Dermosif. R. Univ.)
Malattie della pelle e veneree
Via Principe Granatelli 86 ore 11-13

Prof. CHIANELLO - Clinica
Chirurgia; ore 11-14 Tel. 11405
Clin.: Airale-Chianello P. Ingastone

Dott. M. GALIOTO
già Ass. Clinica Dermosilopatica R. Università. Malattie veneree, sifiliche, pelle. Via Roma 171 (rimp. Clinica Pinocchiaro) ore 8-10, 12-14

Avv. V. D'ANGELO EVOLA
ha riaperto lo studio
Via La Mantia, 150. Orario 14,30-17

Avv. Prof. NINO MARRONE
P.zza Verdi, 6. Tel. 13085. Ore 12-14

Avv. F. PARLAVECCHIO
Via Maqueda, 259

Avv. Prof. Carmelo Di Fiore
Affari penali, Via Cesare Battisti, 8
(Arco Cutò) Ore 12-15

Avv. RUSSO PEREZ
Affari Penali - Via Catania, 15

AVV. MANFREDI TRIOLLO
Studio legale - Via Dante, 55

Avv. ROCCO GULLO
Via Stabile, 143

Avv. FRANCESCO SOMMA
Via Niccolò Garzilli, 24

Avv. G. Romano Battaglia
Via Libertà 31 - Ore 8-14

Avv. Giuseppe PERATONER
Avv. Tommaso MIRABELLA
Studio penale, civile e amministrativo. Assistenza in lingua inglese
Via Niccolò Garzilli, 28

CERCO appartamento sette vani più accessori vicinanza Politeama - Via Libertà, preferendo massimo primo piano. Compensazione intermedia. Offrire: Dott. La Barbera - 550 Avv. Dominici, Via Villaurbana, 40.

LAUREANDO impartirebbe lezioni italiano, latino studenti medi. Lo Nardo. Via Sammartino, 115.

ONDULAZIONE permanente con apparecchio che sostituisce l'elettricità. Agostino e Benedetto Aguglia. Via XX Settembre 27.

RIPARAZIONE case danneggiate condizioni convenienti esegue Impresa G. Lo Porto. Richieda sopralluogo indirizzando: Geometra Rizzuto. Corso Olivuzza, 104.

COMPRO oro, brillanti, biancheria, mobili, sopramobili, pellicce, quadri, porcellane; spengoro. Bara Olivella, 15. Lombardo

CERCASI cuoco, ottimamente cucinare. Rivolgersi: Via Sabotino, 5. Lunedì 25, ore 9-12.

Il 22 corr., alle ore 19, serenamente spegnevasi la Signora

Elena Corsetti
ved. di Garsia Ignazio

A tumultuazione avvenuta i figli Teresa, Ernesto, Adalgisa ed Oreste, le nuore Elvira e Lucia in Garsia, i generi Valentino Corsetti, Antonino Natalia ed i parenti tutti, con profondo dolore ne danno partecipazione ufficiale. Monreale, 23-10-43. Via Fiore, 2.

Cinema Teatro SAVOIA

Domenica 24 Ott. 3 spelt.: 13,30-19,15
Interessantissimo Documentario:

Versola liberazione d'Italia

Film: "LA BELLA ADDORMENTATA"

Cinema Teatro Massimo

Domenica 24 Ott. 3 spelt.: 13,30-19,15
Interessantissimo Documentario:

Versola liberazione d'Italia

Film: "ERAVAMO SETTE VEDOVE"

Per le inserzioni pubblicitarie rivolgersi in Vicolo Cerda

Tipografia - Via Stabile

Note on Modification to existing Italian Procedure

- ART I. The reason for this amendment is obvious, it speeds up trials and avoids as much as possible preventive detention.
- ART II. In accordance with Italian Law mortgage inscriptions have to be renewed at regular intervals and a small tax paid to ensure the continuous validity of the title. If this was not effected within a certain time limit, the tax would increase from month to month and fines would be imposed.
- ART III. Same remark as in No. II, the time limit for appeal to jurisdictions situated outside Sicily is suspended sine die.
- ART IV & V. Setting out a workable system for speeding up the hearing of civil actions.
- ART VI & VII. Ensuring adequate means of service of summons in all civil cases and making certain that all parties are duly notified..
- ART VIII. The Bench to be allowed to take measures to protect the property of absent litigants.
- ART IX. Publicity to be effected by other means, the existing ones having been suppressed.
- ART X. Form of oath for newly appointed officials in conformity with the provisions of the Hague Convention.

I 7 2 2